



**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 9

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.*

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)**

**INDAGINE CONOSCITIVA SULL'IMPATTO  
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SETTORE DELLA  
GIUSTIZIA**

162<sup>a</sup> seduta: martedì 25 giugno 2024

Presidenza del presidente BONGIORNO

**INDICE****Audizione dell'avvocato Massimo Melica**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>	<i>MELICA</i> . . . . .	Pag. 3, 8
BAZOLI (PD-IDP) . . . . .	7		
RASTRELLI (Fdl) . . . . .	7		
SISLER (Fdl) . . . . .	6		
STEFANI (LSP-PSd'Az) . . . . .	6		

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia VivaIl Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSPPSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-AzioneRenew Europe: Misto-Az-RE.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Massimo Melica.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,05.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Audizione dell'avvocato Massimo Melica**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia, sospesa nella seduta del 19 giugno.

È oggi prevista l'audizione dell'avvocato Massimo Melica, esperto della materia, a cui do il benvenuto a nome della Commissione.

Ricordo che, al fine di garantire a tutti gli auditi lo stesso tempo per il loro intervento in Commissione, è prevista una limitazione dei tempi. Il nostro audito avrà quindi a disposizione circa otto o dieci minuti per la prima parte del suo intervento e altrettanti per la seconda parte.

Informo inoltre che l'audito ha consegnato alla Commissione una memoria scritta, che è già in distribuzione.

Cedo dunque la parola all'avvocato Melica.

*MELICA.* Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, sarò davvero molto rapido essendo il tempo a mia disposizione limitato.

Mi è d'obbligo partire da un dato di fatto: quello di cui ci stiamo occupando, ovvero l'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore giustizia, è davvero molto importante. Il settore della giustizia è da sempre innovatore, non solo per sé stesso, all'interno delle mura domestiche della giustizia, ma soprattutto per l'intero Paese. Lo prova ad esempio –

lo troverete nella mia memoria – il percorso iniziato dalla Corte Suprema di cassazione già nel 1964, anno della mia nascita, che dimostra quanta sensibilità ci sia stata verso l'innovazione tecnologica.

Il quadro di riferimento con cui oggi ci confrontiamo è sicuramente l'*AI Act*, che tutti noi abbiamo letto e studiato. Composto da 113 articoli, da 180 considerando, per un totale di 420 pagine, compresi gli allegati, rappresenta un'opera colossale anche da studiare: personalmente sono alla seconda lettura e credetemi, non è facile valutare tutto l'impatto che in esso il legislatore europeo ha voluto condensare dal 2016 ad oggi.

Quanto all'Italia, il disegno di legge n. 1146 introduce quasi una consistenza a tutto il lavoro che deriva dall'Unione europea. In particolare, per quanto riguarda la giustizia, ritengo condivisibilissimo l'articolo 14, che riguarda l'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria.

Sintetizzando la relazione che ho predisposto, mi concentrerò su alcuni punti essenziali, ovvero su come possiamo affrontare al meglio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, tenendo conto dei *bias* cognitivi. Come avrete sentito nel corso delle varie audizioni, che ho seguito anch'io *online*, sono state sollevate diverse problematiche. Avete sentito parlare milioni di volte di algoritmi, di *large language model* (LLM) e di dominio della macchina. Il problema nasce da questa domanda: dobbiamo avere fiducia nella macchina o dobbiamo avere più fiducia in coloro che la gestiscono e che producono l'insieme di istruzioni che generano gli *output* di risposta all'utente? Questo diventa un problema giuridico che dobbiamo affrontare con grande serietà.

Fortunatamente nel disegno di legge n. 1146 non è stata considerata la giustizia predittiva; questo perché, secondo gli studi e gli esperti, che lo hanno consolidato più volte, l'intelligenza artificiale è fallace. Il fatto che sia definita intelligente, ancorché artificiale, non significa che i suoi risultati non siano problematici. Lo stesso vale a livello semantico: quando l'intelligenza artificiale non è in grado di rispondere esattamente, si dice che ha le allucinazioni. Non ci si limita a parlare di abbagli o di errori di matematica, ma si dice che ha le allucinazioni. Immaginate di salire su un aereo, un autobus o un treno guidato da un pilota che soffre di allucinazioni: sarebbe inconcepibile. Eppure, questo è ciò che accade oggi con l'intelligenza artificiale. Per quanto sia infatti una tecnologia innovativa, rimane pur sempre primitiva e pertanto, allo stato dei fatti, soffre di allucinazioni. Questo lo capiamo anche dal fatto che l'istruzione fornita alla macchina è di dare comunque una risposta all'operatore; laddove dunque la macchina non è in grado di raggiungere una risposta di senso compiuto, è chiamata a dare una risposta di fantasia. Personalmente utilizzo l'intelligenza artificiale a livello sperimentale già da diversi anni e ho notato che, quando le si chiedeva le dimensioni o la forma della Terra, a volte rispondeva che ci sono anche teorie che portano a credere che la Terra non sia sferica, ma piatta. È chiaro che la tecnologia poi è migliorata, ma tenete conto di queste problematiche (*Commenti*). Ho specificato che si trattava di alcuni anni fa, quando si iniziava a utilizzare l'intelligenza artificiale: oggi sicuramente va bene. Ci sono però alcuni

casi fondamentali, che ho sperimentato: quando non è stata in grado di supportare o giustificare una tesi giuridica o la base giurisprudenziale, l'intelligenza artificiale talune volte ha inventato una pronuncia giurisprudenziale che nella realtà non c'è mai stata. Saranno corretti questi errori nei prossimi anni? Sicuramente sì. Tuttavia, oggi dobbiamo orientare le nostre decisioni sulla base delle evidenze che la macchina ci propone.

Salto le problematiche strettamente connesse al mondo della giustizia e vado a quello che dobbiamo tenere a mente come rotta da seguire per quanto riguarda le decisioni che voi, come legislatori, affronterete.

Sicuramente siamo tutti d'accordo sul fatto che dobbiamo assicurare il potere decisionale all'uomo, sempre e comunque. Questa è una cosa a cui tengo particolarmente: mi occupo di tecnologie dal 1992, quindi tutta la mia vita è stata dedicata a questo campo, sia dal punto di vista professionale che negli studi universitari. Quello che vorrei che si avverasse è un'intelligenza artificiale domestica, la cosiddetta *private artificial intelligence*, cioè che sia lo Stato italiano a sviluppare un'intelligenza artificiale propria perché vada a regolare e venga impiegata nella pubblica amministrazione: non è complesso. Il rischio è di avere tecnologia sviluppata in Paesi esteri da persone di cui non avremmo mai il controllo, e questo è un dato di fatto che sinceramente mi preoccupa.

Occorre anche anticipare i fenomeni sociali, come evidenziato nell'ultimo paragrafo della mia relazione, quando pongo la domanda se siamo pronti a una giustizia matematica, ovvero ad una regolazione dei fenomeni umani attraverso la macchina, con il caso del paradosso dell'autovettura a guida autonoma gestita dall'intelligenza artificiale. Si parla tanto di intelligenza artificiale, di cosa migliorare e di come applicarla in vari campi – quello sanitario, della giustizia, della ricerca – affinché si facciano prima le cose; nella mia esperienza trentennale abbiamo sempre rincorso l'efficacia del tempo, senza mai chiederci se, oltre all'efficacia, raggiungiamo la qualità del processo. Non vorrei che con l'intelligenza artificiale tutta la nostra attività fosse mirata al fare prima e non al fare meglio. Ciò che faremo con l'intelligenza artificiale sarà talmente dirompente che tornare indietro sarà molto difficile. Quello che vi invito sempre a chiedervi, allora, è se l'applicazione dell'intelligenza artificiale in un procedimento amministrativo o in un settore particolare dello Stato velocizza o migliora il procedimento. Non vorrei, infatti, che le ripercussioni fossero molto più rischiose, tanto che l'*AI Act*, il famoso regolamento di 420 pagine, prevede per l'intelligenza artificiale una gradazione di rischi che arriva anche a un rischio elevato per l'umanità. Questo non significa, per carità, che come nei film di fantascienza ci sarà un'intelligenza artificiale che farà partire il lancio delle bombe atomiche. A livello subdolo, però, può modificare i fenomeni sociali che abbiamo oggi, le decisioni che oggi assume l'uomo, e quindi mettere a rischio lo stato di diritto e le democrazie attraverso le decisioni che andrà ad assumere.

Mi fermo qui, avendo esaurito il tempo a mia disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE. La ringrazio per la sua relazione, che è stata particolarmente apprezzata per la capacità di sintesi, ma soprattutto per il livello di approfondimento della materia, probabilmente superiore a quello di tanti altri che si stanno approcciando a certi temi solo negli ultimi anni. Ho peraltro avuto modo di leggere la memoria che lei ha trasmesso alla Commissione, che ho trovato per certi versi anche propositiva.

Lascio ora la parola ai colleghi che intendono intervenire per svolgere osservazioni o per porre eventuali quesiti.

SISLER (*FdI*). Grazie, Presidente, vorrei cominciare facendo una considerazione: trovo che sia preoccupante il fatto che la macchina debba comunque dare una risposta e che quando non riesca a farlo risponda con il rischio di possibili allucinazioni. È vero che spesso anche i magistrati e gli avvocati hanno allucinazioni quando scrivono sentenze o memorie, ma preoccupa nel momento in cui a farlo è una macchina, dal momento che si è portati a credere di più al risultato elaborato. Credo che si debba dunque trovare una soluzione a questo buco della tecnologia, cioè all'obbligatorietà di dare una risposta anche quando non la si conosce.

Ho poi una domanda, che ho già posto in altre occasioni e che tengo a rivolgere anche a lei, avvocato Melica, riguardo alla perdita di competenze: l'utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale, secondo me, porterà nel breve e medio periodo a una progressiva perdita di competenze da parte dei soggetti che operano nel campo della giustizia. In altri termini, se si affida alla macchina la scrittura delle memorie, delle sentenze e degli atti legali, progressivamente i giovani avvocati che si avvicineranno alla materia utilizzando questa base perderanno la competenza e di conseguenza gli *input* della macchina saranno sempre meno tarati e corretti. Vorrei sapere che cosa pensa lei al riguardo.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, ringrazio l'avvocato Melica per il suo contributo.

Vorrei richiamare l'attenzione sull'articolo 12 del disegno di legge al nostro esame, che prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale. Si prevede poi un obbligo di informazione nei confronti del cliente, che forse dovrebbe essere meglio determinato – lo chiedo anche a lei – nel senso di precisare se debba esserci, ad esempio, una comunicazione scritta o orale, posto che la norma si limita a fare riferimento all'uso di un linguaggio chiaro.

La domanda riguarda in realtà il primo comma. Ci si chiede, in particolare, quale possa essere la portata normativa di questo comma e se vi sia un precetto, perché il rischio è che vi sia un'attività non verificabile. Vorrei sapere da lei, avvocato, se ritiene che il testo possa essere magari meglio formulato e se sia possibile comprendere come e quando si potrebbe vedere la prevalenza del lavoro intellettuale rispetto alle attività strumentali e di supporto.

Infine, nell'eventualità in cui vi possa essere una norma più delimitata, le chiedo se a suo avviso non sia necessario prevedere una sanzione di natura deontologica in caso di inosservanza.

BAZOLI (*PD-IDP*). Mi ricollego alla domanda posta dalla senatrice Stefani facendo riferimento a un altro passaggio del disegno di legge, quello del comma 2 dell'articolo 14, secondo il quale è sempre riservata al magistrato la decisione sull'interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di ogni provvedimento; e questo è abbastanza chiaro. Quello che mi chiedo, tuttavia, è come si farà a tenere al riparo il magistrato e l'avvocato, per la sua parte, dal condizionamento – che io penso sarà inevitabile – derivante dall'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nelle decisioni sull'interpretazione della legge e nella valutazione dei fatti e delle prove. Una cosa, infatti, è dire che è una decisione propria, altro è fare i conti con un contesto ambientale che ovviamente determinerà un fortissimo condizionamento sulle decisioni degli uomini. Su questo c'è forse qualcosa in più da approfondire oppure no?

RASTRELLI (*FdI*). Signora Presidente, ringrazio anch'io l'avvocato Melica per il suo contributo. È chiarissimo che, quando parliamo di intelligenza artificiale, anche nell'amministrazione della giustizia vale il confronto storico tra il vincolo e l'opportunità e quindi tra le prospettive offerte e i rischi che comporta. Personalmente sono più preoccupato dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella giurisdizione in senso stretto che non nelle attività ancillari alla produzione di giurisdizione. Le chiedo allora, avvocato, se a suo avviso possa avere un senso delimitare, introducendo dei divieti e quindi potenzialmente delle sanzioni, il ricorso a qualunque forma di intelligenza artificiale, con la mortificazione della produzione intellettuale, ogni qualvolta si entri nel campo esclusivo della giurisdizione intesa come *iurisdictio*: il tema non è più, dunque, il supporto agli avvocati nella redazione delle memorie e ai giudici nella valutazione dei precedenti, ma l'intervento nella fase decisoria.

PRESIDENTE. Avvocato Melica, avendo apprezzato, come ho già detto, sia il suo intervento, sia la sua memoria, faccio riferimento alla parte della sua nota in cui lei individua (a pagina 6) dei principi che io condivido in pieno, però mi chiedo come poi siano declinabili. In particolare, tra i principi ispiratori del corretto impiego lei evidenzia quello per il quale c'è da assicurare sempre all'uomo il compito decisionale, lasciando alla macchina il compito di essere mero strumento: credo che su questo – si può essere di destra o di sinistra – siamo tutti d'accordo. Come è declinabile un principio di questo genere, dal momento che si potrebbe replicare che comunque è sempre l'uomo che crea e dà l'*input* per l'intelligenza artificiale? In altri termini, quando lei indica questo principio, sul quale, ripeto, siamo tutti d'accordo, ha in mente come potremmo in qualche modo declinarlo?

Non essendoci ulteriori richieste di interventi, cedo nuovamente la parola per la replica all'avvocato Melica.

*MELICA.* Grazie, Presidente, ringrazio tutti per le domande.

Ci deve essere un qualcosa che da sempre declina l'utilizzo delle macchine da parte dell'uomo, un senso di etica e di responsabilità. Lo abbiamo capito tutte le volte in cui abbiamo iniziato ad usare una nuova tecnologia: quando abbiamo iniziato a usare il computer e a scrivere la prima memoria con un elaboratore di testo, ad esempio, o ancora quando abbiamo iniziato a fare le fotocopie. I rimedi non ci sono. Quando il senatore Sisler parla di diminuzione delle competenze, è certamente un rischio se noi prendiamo l'intelligenza artificiale come uno strumento supplementivo e non come un'intelligenza ampliata, cioè come la possibilità che lo strumento vada ad ampliare la mia competenza. Se si deve lasciare tutto all'intelligenza artificiale si perderà qualcosa e si finirà per essere innanzitutto meno etici nei confronti degli altri e quindi, come avvocati, nei confronti dei clienti.

Venendo alla domanda della senatrice Stefani, come farò domani a controllare che un certo avvocato si sia avvalso o meno nel suo studio dell'intelligenza artificiale? Farò fare un esame dei testi? Risulta un po' difficile.

Io credo che – ed è quello che molto spesso vediamo nella società attuale con i *social network* – ci sia una perdita valoriale del senso di responsabilità e anche del fare bene le cose. Prima ho sottolineato l'esigenza di non fare le cose prima e velocemente, ma con la qualità. Questo probabilmente possiamo andare a riprenderlo con un forte spirito culturale che convinca gli operatori a non cedere dei neuroni alla macchina.

Per quanto riguarda il senatore Bazoli, credo che sia troppo presto per applicare l'intelligenza predittiva. D'altra parte, però, come faremo a controllare che il magistrato non si avvalga per conto suo, nel suo tempo libero, di un qualcosa che possa andare, in un certo senso, a manipolare le sue decisioni? Vi invito, a tale proposito, a leggere l'ultimo capitolo della mia relazione, che parla dell'autovettura a guida autonoma. È un tema molto importante: lì decide la macchina. L'ho sviluppato basandomi su esempi dell'Università di Harvard, negli Stati Uniti. È molto importante per capire quanto può fare l'intelligenza artificiale, ma soprattutto quanto noi siamo disposti e pronti ad accettare le decisioni della macchina, che sono giuste, ciniche e inappellabili.

L'ultimo punto è quello sollecitato dal Presidente: secondo me un modo c'è ed è quello di non farsi prendere dall'entusiasmo e agire con piccoli passi. Noi adesso ci aspettiamo che con l'intelligenza artificiale, da domani, sia tutto più bello, che l'economia vada meglio, che la sanità migliori, che saremo tutti più bravi. Attenzione: il *web* e la sua tecnologia nascono per non essere bloccati. Non ci sarà regola deontologica, non ci sarà sanzione che andrà a fermare il potere dell'uomo, ma allo stesso tempo la macchina deve essere, soprattutto in questo momento, misurata a piccoli passi.

Concludendo, ci sono venticinque anni di giurisprudenza in cui abbiamo chiarito la responsabilità del produttore del *software* per i danni provocati dal *software*; con l'intelligenza artificiale tutto questo è stato cancellato. Tenetelo a mente: con l'intelligenza artificiale il produttore produce degli *output* che sta a chi interroga decidere se fare propri o meno, assumendosi tutta la responsabilità. Mentre per altri sistemi *software* che usa la pubblica amministrazione abbiamo le certificazioni, la responsabilità per eventuali errori, abbiamo guarentigie della pubblica amministrazione verso strumenti « statici » e datati, come quelli che oggi conosciamo, con l'intelligenza artificiale tutto questo viene meno. Non c'è una responsabilità del produttore. E questo sarà uno dei temi, compresi la *computer* e la *net forensics*, che nei prossimi anni dovranno essere osservati.

PRESIDENTE. Ringrazio l'avvocato Melica per la lucidità del suo intervento, a nome naturalmente di tutta la Commissione. Ricordo ai colleghi che c'è anche una memoria scritta a disposizione.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 15,30.*





